

**REGIONE VALLE D'AOSTA - LEGGE REGIONALE 25 novembre 2014, n. 12: Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 50 del 16 dicembre 2014)  
(Gazzetta Ufficiale n. 8 del 21 febbraio 2015)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**  
**Ha approvato**  
**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
**Promulga**  
**la seguente legge:**

**Art. 1**  
**Modificazioni all'art. 1**

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), e' sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche nonche', limitatamente all'uso delle aree e delle soste, agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le disposizioni della presente legge non si applicano all'istituzione e alla gestione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente:

«2-bis. Nel territorio regionale, l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e' consentito, alle condizioni di cui alla presente legge, agli operatori abilitati nelle altre regioni del territorio statale o nei paesi dell'Unione europea di provenienza.».

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente:

«2-ter. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali e' subordinato al preventivo assenso delle competenti autorita' statali e regionali che stabiliscono modalita' e condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.».

4. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altre disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.».

**Art. 2**  
**Modificazioni all'art. 2**

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, e' sostituita dalla seguente:

«a) per attivita' di tipo A, l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, e' sostituita dalla seguente:

«b) per attivita' di tipo B, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante;».

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dall'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 71 del decreto legislativo n. 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)».

4. La lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, e' sostituita dalla seguente:

«h) per imprenditori agricoli, i soggetti in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 228/2001;».

5. Alla lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, la parola: «autorizzati» e' sostituita dalla seguente: «abilitati».

6. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, come modificata dal comma 5, e' inserita la seguente:

«j-bis) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonche' attivita' culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;».

7. Dopo la lettera j-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, inserita dal comma 6, e' inserita la seguente:

«j-ter) per fiera sperimentale, la manifestazione commerciale a carattere straordinario, svolta su area pubblica o privata della quale il comune abbia disponibilita', proposta esclusivamente da consorzi o cooperative o associazioni di imprese esercenti il commercio su area pubblica;».

8. Dopo la lettera j-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, inserita dal comma 7, e' inserita la seguente:

«j-quater) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, allo sviluppo del commercio equo e solidale nonche' alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;».

9. La lettera k) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituita dalla seguente:

«k) per presenza in un mercato o in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore si e' presentato in tale mercato o fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';».

10. La lettera m) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, e' sostituita dalla seguente:

«m) per attivita' temporanea, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, ad eccezione degli eventi in cui i comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;».

### **Art. 3**

#### **Inserimento dell'art. 2-bis**

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 2, e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Commercio di prodotti alimentari). - 1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e' soggetto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.

2. L'abilitazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di

alimenti e bevande, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), previa apposita annotazione sul titolo abilitativo.

3. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi, nei limiti e con le modalita' previsti dall'art. 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.».

#### **Art. 4**

##### **Modificazioni all'art. 3**

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999, dopo le parole: «stesso mercato» sono inserite le seguenti: «, annuale o stagionale».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«3. La ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 e' effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A.».

4. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«5. Alle manifestazioni e attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere j), j-bis), j-ter), j-quater) e m), partecipano prioritariamente gli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche; nei posteggi in eccedenza, possono essere ammessi a partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese con titoli abilitativi temporanei.».

#### **Art. 5**

##### **Modificazioni all'art. 4**

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto da persone fisiche, da societa' regolarmente costituite, da cooperative o da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ed e' subordinato al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.».

2. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«3. L'aggiunta del settore merceologico alimentare al contenuto del titolo abilitativo e' soggetta alla preventiva presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di cui all'art. 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ed e' subordinata alla sola verifica dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«4. E' consentita l'intestazione di piu' titoli abilitativi a

favore del medesimo operatore.».

4. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«5. E' consentita la rappresentanza da parte di un coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione a condizione che, durante le attivita' di vendita, il rappresentante sia munito di documentazione comprovante la qualita' di coadiutore, dipendente, socio o associato in partecipazione e del titolo abilitativo originale, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.».

#### **Art. 6**

##### **Sostituzione della rubrica del capo II**

1. La rubrica del capo II della legge regionale n. 20/1999 e' sostituita dalla seguente: «DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TIPO A E B».

#### **Art. 7**

##### **Sostituzione dell'art. 5**

1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Attivita' di tipo A). - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di tipo A, e' necessario il possesso del titolo abilitativo rilasciato dal comune in cui il posteggio si trova. Ciascun singolo posteggio e' oggetto di distinto titolo abilitativo.

2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta il contestuale rilascio della concessione di posteggio che non puo' essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni.

3. Il titolo abilitativo per l'attivita' di tipo A, oltre all'esercizio dell'attivita' con uso di posteggio, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;

b) la vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi;

c) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati.

4. In relazione a quanto disposto all'art. 4, comma 5, e' ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il possesso di piu' titoli abilitativi per l'esercizio dell'attivita' di tipo A per piu' mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

5. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, nonche' dei limiti di carattere merceologico disposti dai comuni, l'operatore puo' utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua attivita'.».

#### **Art. 8**

##### **Sostituzione dell'art. 6**

1. L'art. 6 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivita' di tipo A). - 1. Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ogni anno, i comuni trasmettono alla struttura regionale competente, ai fini della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi trenta giorni, il bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza ed ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorita' di accoglimento delle domande di cui al comma 3.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1, i soggetti interessati trasmettono, mediante

strumenti telematici, la domanda di rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivita' di tipo A e della relativa concessione di posteggio, sulla base delle indicazioni previste nel bando. Le domande pervenute ai comuni oltre il termine prescritto sono rigettate e non danno luogo ad alcuna priorit  in caso di successiva riproposizione. L'esito del procedimento e' comunicato agli interessati nel termine di novanta giorni.

3. Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia il titolo abilitativo e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata in conformita' a quanto previsto nell'intesa di cui all'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la predetta deliberazione e', inoltre, stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area mercatale.

4. Qualora il comune abbia fatto uso della facolta' di ripartizione per settore merceologico dei posteggi, e' redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. Possono essere presentate domande per l'inserimento in piu' graduatorie.

5. Qualora il comune, in sede di ristrutturazione di un mercato, abbia ripartito una diversa metratura dei posteggi, e' redatta, in base ai criteri di cui al comma 3, ai fini dell'assegnazione dei posteggi medesimi, una distinta graduatoria per ciascun gruppo di dimensione di posteggio.

6. Qualora il comune trasformi un mercato annuale in un mercato stagionale, sono rilasciati d'ufficio distinti titoli abilitativi per ogni periodo.

7. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorit  nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata, fatta salva la sussistenza degli eventuali requisiti igienico-sanitari, qualora previsti.

8. I titoli abilitativi e le concessioni di posteggio relativi alle attivita' temporanee di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e sono rilasciati dai comuni prioritariamente agli operatori abilitati al commercio su aree pubbliche, secondo criteri e modalita' stabiliti con propri provvedimenti.

9. La registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere e' effettuata dagli incaricati del comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, del tipo di attivita' e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui e' titolare.

10. Non e' ammesso il cumulo delle presenze relative a differenti titoli abilitativi.».

## **Art. 9**

### **Sostituzione dell'art. 7**

1. L'art. 7 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Subingresso nell'attivita' di tipo A). - 1. Il subingresso nell'esercizio dell'attivita' di tipo A, a causa del trasferimento della proprieta' dell'azienda o della sua gestione per atto tra vivi o a causa di morte, e' soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune in cui ha sede il posteggio. In tali casi, il subentrante puo' continuare ad esercitare l'attivita' del dante causa in attesa della concessione di suolo pubblico, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento

dell'attivita' e il possesso da parte del subentrante medesimo dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

2. Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti morali, l'erede subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, puo' continuare nell'esercizio dell'attivita' del dante causa in attesa dell'acquisizione del possesso dei requisiti stessi, da dimostrare entro un anno dalla data del subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.

3. Nei casi di cui al comma 1, i titoli di priorita' acquisiti dal cedente, ivi compresi quelli acquisiti dal dante causa, si trasferiscono al cessionario.

4. Non e' ammessa la cessione dell'attivita' relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali e' autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.».

#### **Art. 10**

##### **Sostituzione dell'art. 8**

1. L'art. 8 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Titolo abilitativo per l'esercizio dell'attivita' di tipo B). - 1. Per l'esercizio dell'attivita' di tipo B, annuale o stagionale, e' necessaria la presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune nel quale si intende avviare l'attivita'.

2. Il titolo abilitativo per l'attivita' di tipo B, oltre all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante, consente:

a) la partecipazione alle fiere, anche nell'ambito delle altre regioni del territorio statale;

b) limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati, l'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati;

c) la vendita al domicilio del consumatore, come definito all'art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela.

4. Il subingresso nell'esercizio dell'attivita' di tipo B, a causa del trasferimento della proprieta' dell'azienda o della sua gestione, per atto tra vivi o a causa di morte, e' soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 22 della legge regionale n. 19/2007 al comune nel quale si intende avviare l'attivita'. In tali casi, si applica quanto disposto all'art. 7, commi 2 e 3.».

#### **Art. 11**

##### **Modificazioni all'art. 8-bis**

1. Il comma 1 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«1. L'efficacia dei titoli abilitativi di cui agli articoli 5 e 8, anche se rilasciati ad imprese individuali senza coadiuvanti e dipendenti, e' annualmente subordinata alla verifica della sussistenza e validita' del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006, o di altro certificato di regolarita' contributiva rilasciato dagli enti preposti, nonche' alla verifica della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi dell'impresa riferita al penultimo anno d'imposta. Il titolo abilitativo e', in ogni caso, ritenuto valido anche per i soggetti che hanno ottenuto dagli enti preposti la rateizzazione del debito contributivo.».

2. All'alinea del comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole «sentite le organizzazioni piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale».

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole: «, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,» sono soppresse.

#### **Art. 12**

##### **Sostituzione dell'art. 9**

1. L'art. 9 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Cessazione e sospensione dell'attivita'). - 1. Il comune dispone la cessazione dell'attivita' di commercio su area pubblica:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti piu' in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita';

b) in caso di assegnazione di nuovo posteggio, qualora l'operatore non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessita';

c) nel caso di subingresso, qualora l'attivita' non riprenda entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessita';

d) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, o per oltre un terzo del periodo previsto in caso di abilitazioni stagionali, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza oppure ferie per un massimo di quarantacinque giorni di calendario, anche non consecutivi, previa comunicazione scritta dell'operatore interessato al comune, da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di inizio del periodo di ferie;

e) qualora vi siano rilevanti motivi di interesse pubblico. In tal caso, il provvedimento di cessazione comporta il diritto dell'operatore ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, se possibile economicamente equivalente, salvo nel caso di spostamento di fiere o mercati;

f) nei casi previsti dagli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, qualora l'attivita' sia esercitata senza aver presentato la SCIA.

2. Nei casi di cessazione dell'attivita' previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), i comuni, per gravi e comprovati motivi indicati dal soggetto richiedente, possono disporre la sospensione del provvedimento di cessazione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Il titolo abilitativo e' sospeso dal comune nei casi previsti dall'art. 9-quater, comma 4. La sospensione e' disposta dal comune con provvedimento distinto dall'irrogazione della sanzione amministrativa.

4. I casi di cessazione e sospensione dell'attivita' derivanti da irregolarita' riscontrate nella documentazione di cui all'art. 8-bis, comma 1, sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo.».

#### **Art. 13**

##### **Inserimento dell'art. 9-bis**

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 20/1999, come sostituito dall'art. 12, e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Comunicazione della cessazione dell'attivita'). - 1. La cessazione di una delle attivita' disciplinate dalla presente legge e' comunicata al comune entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva.».

#### **Art. 14**

##### **Inserimento dell'art. 9-ter**

1. Dopo l'art. 9-bis della legge regionale n. 20/1999, inserito dall'art. 13, e' inserito il seguente:

«Art. 9-ter (Verifica della SCIA). - 1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, il comune, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale n. 19/2007.

2. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarita' indicati nella SCIA, e' comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, al comune, che provvede con le modalita' di cui al comma 1.».

#### **Art. 15**

##### **Inserimento dell'art. 9-quater**

1. Dopo l'art. 9-ter della legge regionale n. 20/1999, inserito dall'art. 14, e' inserito il seguente:

«Art. 9-quater (Sanzioni amministrative). - 1. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza aver presentato la SCIA e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Nei casi di cui agli articoli 4, comma 3, 7, comma 1, e 8, commi 1 e 4, chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche in violazione dell'art. 9-ter, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. Chiunque eserciti l'attivita' di commercio su aree pubbliche senza il titolo abilitativo di cui all'art. 5, comma 1, o fuori dal territorio previsto dal medesimo titolo abilitativo, nonche', senza il preventivo assenso o permesso di cui agli articoli 1, comma 2-ter, e 17, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000 e alla confisca dell'attrezzatura e della merce.

4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche dalle deliberazioni comunali, di cui all'art. 11, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il comune provvede all'applicazione delle relative sanzioni secondo le modalita' stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.».

## **Art. 16**

### **Modificazioni all'art. 10**

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «acquisito il parere delle rappresentanze degli enti locali ed operata la consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali».

2. Al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «delle nuove autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei nuovi titoli abilitativi».

3. Ai commi 7 e 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

## **Art. 17**

### **Modificazioni all'art. 11**

1. Al primo capoverso del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale dei consumatori e delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963» sono sostituite dalle seguenti: «gli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001».

3. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999 e' inserita la seguente:

«k-bis) i criteri e le modalita' di rilascio di titoli abilitativi a favore di soggetti iscritti nel Registro delle imprese;».

4. Dopo la lettera k-bis) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999 introdotta dal comma 3, e' inserita la seguente:

«k-ter) i criteri e le modalita' di rilascio di titoli abilitativi per la partecipazione a eventi in cui i comuni beneficiano di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi;».

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «, anche attraverso l'introduzione dell'obbligo di indicazione dei prezzi in euro,» sono soppresse.

6. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza, a livello regionale delle imprese del commercio» sono sostituite dalle seguenti: «sentite le organizzazioni delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale».

7. All'alinea del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, prima delle parole: «L'esercizio del commercio» sono inserite le seguenti: «Fatta eccezione per le attivita' temporanee di cui all'art. 2, comma 1, lettera m),».

8. Al comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «Aziende di promozione turistica» sono sostituite dalle seguenti: «l'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office regional du tourisme - Ufficio regionale del turismo)».

## **Art. 18**

### **Modificazioni all'art. 11-bis**

1. Al comma 1 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999, dopo le parole: «tre mostre-mercato all'anno,» sono inserite le seguenti: «ognuna di durata non superiore a due giorni consecutivi,».

2. Al comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999, le parole: «richieste le autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «richiesti i titoli abilitativi».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 11-bis, come modificato dal comma 2, e' inserito il seguente:

«4-bis. Per poter partecipare alle mostre-mercato di cui al presente articolo, il venditore non professionale presenta apposita domanda al comune nel quale si intende avviare l'attivita' contenente una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 19/2007, riportante le generalita', la residenza e lo stato di famiglia, nonche' la condizione di venditore non professionale.».

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 11-bis, inserito dal comma 3, e' inserito il seguente:

«4-ter. Il comune nel quale il venditore non professionale intende avviare l'attivita', entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia ad ogni singolo venditore non professionale un permesso di partecipazione, valido fino al 31 dicembre di ogni anno, conforme ad apposito modello adottato dal Consiglio permanente degli enti locali.».

5. Il comma 5 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«5. I soggetti di cui al comma 2 che intendono partecipare ad una mostra-mercato devono presentare apposita domanda al comune nel cui territorio si svolge contenente:

- a) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonche' le date di svolgimento della stessa;
- b) la richiesta di assegnazione del posteggio;
- c) il permesso di cui al comma 4-ter per l'apposita vidimazione da parte dell'ufficio comunale competente finalizzata al rispetto della prescrizione di cui al comma 2.».

6. Il comma 6 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«6. Qualora nel corso della mostra-mercato si accerti che il venditore non professionale e' sprovvisto del permesso di partecipazione di cui al comma 4-ter, e' in possesso di un permesso irregolare, ovvero nei casi di violazione della prescrizione di cui al comma 3, gli incaricati del comune allontanano il medesimo dalla manifestazione e comunicano al comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attivita' il nominativo e le irregolarita' riscontrate.».

7. Il comma 7 dell'art. 11-bis della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«7. Al venditore non professionale nei confronti del quale e' accertata la falsita' delle dichiarazioni di cui al comma 4-bis o una delle irregolarita' di cui al comma 6, fatte salve le responsabilita' penali, e' interdetta la partecipazione a tutte le mostre-mercato svolte nel territorio regionale, per la durata di anni tre successivi a quello dell'accertamento, da disporre con apposito provvedimento del comune nel quale il venditore non professionale ha avviato l'attivita'.».

## **Art. 19**

### **Modificazioni all'art. 13**

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «dell'autorizzazione con la quale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo abilitativo con il quale».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«2. I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono una graduatoria formulata tenendo conto dei criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata in conformita' a quanto previsto nell'intesa di cui all'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. Con la stessa deliberazione e' stabilito il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo operatore nella stessa area fieristica.».

### **Art. 20**

#### **Modificazioni all'art. 14**

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati e' effettuata di volta in volta dal comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 6, comma 3, indipendentemente dai prodotti trattati.».

2. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«2. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo n. 228/2001 avviene esclusivamente a favore dei medesimi.».

3. Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«4. L'assegnazione temporanea dei posteggi rimasti liberi nelle fiere, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, e' effettuata dal comune, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13, comma 2, indipendentemente dai prodotti trattati.».

### **Art. 21**

#### **Sostituzione dell'art. 15**

1. L'art. 15 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Computo delle presenze). - 1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere e' effettuato con riferimento al titolo abilitativo con il quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare. I comuni curano la registrazione delle presenze in apposito pubblico registro.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di piu' titoli abilitativi validi per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.».

### **Art. 22**

#### **Modificazioni all'art. 16**

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/1999 e' sostituito dal seguente:

«1. I comuni possono porre limitazioni agli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche nei limiti di cui all'art. 28, comma 13,

del decreto legislativo n. 114/1998 e all'art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

#### **Art. 23**

##### **Modificazioni all'art. 17**

1. Al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «non più di tre concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «non più di un quarto dell'area da destinare a concessioni».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Resta fermo quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).».

#### **Art. 24**

##### **Modificazioni all'art. 18**

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di automezzi avviene nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999, le parole: «Polizia municipale» sono sostituite dalle seguenti: «polizia locale».

3. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1999, la parola: «autorizzazione» è sostituita dalle seguenti: «titolo abilitativo».

#### **Art. 25**

##### **Inserimento dell'art. 18-bis**

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 24, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Altre forme di distribuzione). - 1. L'attività di commercio su area pubblica è consentita anche attraverso distributori automatici, fatta eccezione per il commercio di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione senza ausilio di personale.».

#### **Art. 26**

##### **Abrogazioni**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 20/1999:

- a) le lettere e) e l) del comma 1 dell'art. 2;
- b) il comma 5 dell'art. 10;
- c) il comma 5 dell'art. 11;
- d) il comma 9 dell'art. 11-bis;
- e) l'art. 12;
- f) il comma 5 dell'art. 13;
- g) il comma 2 dell'art. 16.

#### **Art. 27**

##### **Disposizioni transitorie**

1. I comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle

deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, comma 3, e 13, comma 2, della legge regionale n. 20/1999, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 8 e 19 della presente legge, provvedono ad adottare le opportune modificazioni alle deliberazioni di cui all'art. 11 della medesima legge regionale n. 20/1999, come modificato dall'art. 17 della presente legge.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti abilitati prima della data di entrata in vigore della presente legge e della data di adozione dei provvedimenti comunali di cui al comma 1.

#### **Art. 28**

##### ***Dichiarazione d'urgenza***

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste.

Aosta, 25 novembre 2014

ROLLANDIN

(Omissis).